

<i>ISCHIA</i>	<i>CASAMICCIOLA TERME</i>		<i>FORIO</i>	<i>SERRARA FONTANA</i>	<i>BARANO D'ISCHIA</i>
					

N° 34 **ORDINANZA del 23.02.2020**

OGGETTO: Ordinanza di divieto di accesso fino al 09 marzo 2020 ai Comuni dell'isola d'Ischia per i cittadini di nazionalità cinese provenienti dalle aree interessate dall'epidemia come identificate dall'Organizzazione Mondiale della sanità, per chiunque vi abbia soggiornato negli ultimi quattordici giorni, nonché per i residenti delle Regioni Lombardia e Veneto interessate da casi contagio da COVID-19 divieto finalizzato a prevenire la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (D.L. 22.02.2020 dalla sede della Protezione Civile in Roma e Ordinanza n.21 Ministero della salute G.U. Serie generale n.44 del 22.02.2020)


I SINDACI DEI COMUNI DELL'ISOLA DI ISCHIA

PREMESSO:

-che con D.L. 22 febbraio 2020 adottato nella sede della Protezione Civile a Roma, il Consiglio dei Ministri ha stabilito, al fine di evitare il diffondersi di epidemie in relazione alla grave emergenza determinatasi a seguito di casi di malattia infettiva COVID-19 registrati anche in Italia negli ultimi giorni **che le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all'evolversi della situazione epidemiologica**, e che fra le misure che possono essere adottate è previsto **il divieto di accesso al comune o all'area interessata, esplicitamente esteso per disposizione del art. 2 del D.L. del 22.02.2020 anche al di fuori dei casi di cui all'art.1 comma 1 del medesimo decreto.**

-che l'isola di Ischia a causa della presenza -anche al di fuori della tradizionale stagione turistica che coincide annualmente con la settimana precedente la Pasqua e termina convenzionalmente il 1 Novembre Ognissanti - di numerose strutture alberghiere, ricettive e termali in piena attività anche durante il periodo invernale, è meta di turisti sia stranieri che provenienti dalle regioni italiane ed in particolare dalle Regioni del Nord e soprattutto dalla Lombardia e dal Veneto in cui sono stati registrati e censiti dalle autorità sanitarie numerosi casi di contagio da malattia infettiva COVID-19 con conseguente applicazione di particolari misure di salvaguardia della salute pubblica.

- che la particolare natura della località turistica che comprende i comuni di Barano d'Ischia, Forio, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Ischia, Casamicciola Terme, desta gravi preoccupazioni al fine della prevenzione di una eventuale diffusione della malattia in considerazione dei collegamenti con il continente, della insularità, della presenza di un'unica struttura ospedaliera che serve l'intera isola e che non potrebbe







essere in alcun caso sostituita da altro presidio nemmeno temporaneo in caso di necessità.

che si rende necessario atteso il grave pericolo che minaccia la salute e l'incolumità dei cittadini nelle more che le competenti autorità sanitarie locali provvedano a realizzare presidi sanitari prima degli imbarchi per l'isola al fine di scongiurare gravi pericoli di diffusione del contagio per tutti coloro che abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni nelle aree di cui alle lett.a) b) c) del dispositivo della presente ordinanza, notiziata la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, disporre temporaneamente il divieto di accesso ai Comuni dell'isola d'Ischia fino al 9 marzo per i cittadini di nazionalità cinese provenienti dalle aree interessate dall'epidemia come identificate dall'Organizzazione Mondiale della sanità, per chiunque vi abbia soggiornato negli ultimi quattordici giorni, nonché per i residenti delle Regioni Lombardia e Veneto interessate da casi contagio da COVID-19, divieto finalizzato in via precauzionale a prevenire la diffusione della malattia infettiva COVID-19 riservandosi ogni ulteriore provvedimento anche eventualmente di sospensione o revoca del predetto divieto o il suo prolungamento in caso di mutate esigenze di tutela della salute e della incolumità dei cittadini.

RITENUTO a salvaguardia dei residenti e dei turisti ospiti dell'isola di stabilire che le competenti autorità sanitarie locali dispongano presidi sanitari prima degli imbarchi per l'isola al fine di scongiurare pericoli di diffusione del contagio. VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

VISTO l'art.54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267/00 che al comma 4 espressamente dispone "Il Sindaco quale ufficiale di Governo adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione".(...)

SENTITO alle ore 13.15. il Funzionario di Turno della Prefettura di Napoli Ufficio territoriale del governo di Napoli

ORDINANO

- il divieto di accesso ai Comuni dell'isola d'Ischia fino al 9 marzo e comunque fino a quando non saranno disposti d'intesa con la competente autorità sanitaria, idonei presidi sanitari prima degli imbarchi per l'isola:
 - a) per i cittadini di nazionalità cinese provenienti dalle aree interessate dall'epidemia come identificate dall'Organizzazione Mondiale della sanità;
 - b) per chiunque abbia soggiornato nelle aree di cui al punto a) negli ultimi quattordici giorni.
 - c) per i residenti delle Regioni Lombardia e Veneto interessate da casi contagio da COVID-19,





Il divieto è adottato in via precauzionale ed è finalizzato a prevenire la diffusione della malattia infettiva COVID-19 con riserva di ogni ulteriore eventuale provvedimento anche di sospensione o revoca del predetto divieto o il suo prolungamento in caso di mutate esigenze di tutela della salute e della incolumità dei cittadini.

DISPONGO

a salvaguardia dei residenti e dei turisti ospiti dell'isola di stabilire che le competenti autorità sanitarie locali provvedano a realizzare presidi sanitari prima degli imbarchi per l'isola al fine di scongiurare gravi pericoli di diffusione del contagio per tutti coloro che abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni nelle aree di cui alle lett.a) b) c).

- Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di Regolamenti comunali e di Ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei servizi salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli art.650 e 659 C.P.

La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione notificata o piena conoscenza.

La presente ordinanza viene contestualmente inviata al Prefetto di Napoli, ai Comandi di Polizia locale dei Comuni e alle forze dell'ordine presenti sul territorio CC, POLIZIA, FINANZA, Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, Capitaneria di Porto di Napoli AZIENDE SANITARIE LOCALI competenti per territorio, COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE per i porti di Pozzuoli e Napoli.

Isola di Ischia, dalle Residenze Municipali 23 FEB 2020

Il Sindaco di Barano d'Ischia- **Gaudioso** *[Signature]*

Il Sindaco di Casamicciola Terme- **Castagna** *[Signature]*

Il Sindaco di Forio **Del Deo** *[Signature]*

Il Sindaco di Ischia -**Ferrandino** *[Signature]*

Il Sindaco di Serrara Fontana -**Caruso** *[Signature]*

